

STATUTO

Foglia Tonda ODV

ART. 1 Denominazione, sede e durata

E' costituita fra le persone presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, un'associazione avente la seguente *denominazione*: "Foglia Tonda ODV", da ora in avanti denominata "*associazione*", con *sede legale* nel Comune di *Borgo San Lorenzo* e con *durata illimitata*.

ART. 2 Scopo, finalità e attività

L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *prevalentemente in favore di terzi* delle seguenti *attività di interesse generale* di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore:

- *attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;*
- *interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;*
- *interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;*
- *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale;*
- *organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso*
- *promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici;*
- *riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;*
- *ricerca scientifica di particolare interesse sociale;*

In particolare, Foglia Tonda persegue delle sue finalità specifiche, che nascono dalla necessità di confrontarsi, creare dibattito e coinvolgere persone ed energie sul tema del presidio consapevole delle valli e delle montagne del Mugello. Queste tematiche vengono affrontate dall'associazione grazie ad un costante dialogo tra le persone associate e attraverso il coinvolgimento attivo di realtà esterne, in un'ottica aperta e inclusiva, costruita su solide basi antifasciste, solidaristiche e mutualiste.

Da questo confronto, portato avanti nel corso degli anni, emerge:

- la considerazione che l'attuale dibattito sul presidio del territorio Appenninico - il discorso di riferimento, le narrazioni che vengono costruite sopra, il "modo" in cui se ne parla - parte da basi sbagliate e ha effetti dannosi per i territori e le persone che ci vivono;
- la necessità di elaborare un altro tipo di discorso a partire da modalità e pratiche di interazione col territorio, che abbiano come obiettivo una sinergia sostenibile e di lungo periodo tra le risorse presenti nell'ambiente e le comunità che lo abitano;
- la consapevolezza della difficoltà di creazione di queste pratiche, dovuta sia al contesto ambientale che alle dinamiche sociali (lo storico processo di spopolamento, il modello economico di tipo estrattivo, la difficoltà nel creare comunità che siano aperte sia al loro interno che verso l'esterno, l'appiattimento sulle narrazioni dannose già citate);
- la convinzione che esistano alternative possibili e resistenti, già praticate quotidianamente nel resto dell'Appennino, che cercano e riescono a far fronte a queste difficoltà.

Da queste riflessioni nasce la volontà di perseguire quella che è la finalità di Foglia Tonda: portare il proprio contributo nella costruzione collettiva di una narrazione sul presidio dei

territori montani che sia basata sul rapporto tra persone e ambiente, in una dimensione di comunità e in un'ottica di utilizzo sostenibile delle risorse, attraverso la connessione e l'attivazione di reti di singole persone e di realtà collettive.

Questa finalità viene perseguita in primo luogo attraverso l'organizzazione del Festival Foglia Tonda, che si svolge a Razzuolo. Il Festival rappresenta una pratica in continua evoluzione, inserita all'interno di un confronto collettivo il cui scopo è la realizzazione di un rapporto condiviso tra persone e territorio. L'intento principale è di creare un momento di socialità che permetta l'interazione tra due comunità: quella permanente, locale, costituita da chi abita il territorio, e quella provvisoria, fatta di chi partecipa al festival. Lo scopo è quello di attivare delle dinamiche generative: la riscoperta del territorio e la messa in rete di realtà diverse, il risveglio di necessità presenti ma sopite e l'individuazione di nuove opportunità di azione. L'arte, in tutte le sue forme, è lo strumento cardine di questa pratica comunitaria, un filo rosso che permette al mondo provvisorio del festival di intrecciarsi durevolmente al territorio e a chi lo abita per dare forma a nuove espressioni immaginative e reali.

Accanto all'organizzazione del Festival, l'associazione porta avanti altre attività affini - cene di autofinanziamento, camminate sociali, conferenze e attività varie volte al presidio del territorio e al coinvolgimento delle comunità - in relazione alle energie disponibili e sempre perseguendo le stesse finalità e obiettivi.

L'associazione svolge queste attività avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di volontariato delle persone associate o delle persone aderenti agli enti associati.

Come da art. 6 del Codice del Terzo settore, l'associazione può comunque svolgere *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. L'individuazione di ulteriori attività sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 Ammissione e numero dea associatə

Il *numero* delle persone associate è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

La persona che intende essere *ammessa* come associata dovrà presentare al Consiglio Direttivo una *domanda* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- se richiesta dal Consiglio Direttivo, una lettera di intenti, ovvero un breve testo in cui si esplicitano i motivi per cui si sta facendo domanda di entrare nell'associazione.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* alla persona interessata e *annotata*, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro delle persone associate. Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla alle persone interessate. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 Diritti e obblighi delle persone associate

Le persone associate hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- proporre attività da svolgere da parte dell'associazione, quando coerenti con le finalità della stessa

Le persone associate hanno l'*obbligazione* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5 Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

La persona associata che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, oppure contravviene alle finalità elencate nell'Art. 2 del presente Statuto, può essere *esclusa* dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente alla persona associata che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

La persona associata può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma *scritta* la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare adeguatamente alla persona interessata. Una volta deliberata dal consiglio e comunicata alla persona associata, la dichiarazione di recesso ha *effetto* dal primo momento utile stabilito dalla legge.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*. Θ associate che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6 Organi

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- L'Organo di amministrazione, denominato Consiglio Direttivo
- il Presidente;

Ae componenti degli organi associativi non può essere attribuito *alcun compenso*, salvo il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 Assemblea

L'Assemblea può svolgersi in presenza o in forma virtuale. In quest'ultimo caso, l'identità delle persone che vi partecipano viene verificata dal Segretario.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, via posta elettronica, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo di posta risultante dal libro dea associate.

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutte le persone che sono iscritte nel libro dea associate. Ciascuna persona associata ha *un voto*. Ciascuna persona associata può farsi *rappresentare* in Assemblea da un'altra persona associata mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascuna persona associata può rappresentare sino ad un massimo di altre 3.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo dea associate.

L'Assemblea ha le seguenti *competenze inderogabili*:

- *nomina e revoca a componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il *bilancio di esercizio*;
- delibera sulla *responsabilità dea componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- delibera sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
- delibera lo *scioglimento*;
- delibera la *trasformazione, fusione o scissione* dell'associazione;

- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza di almeno la metà delle persone associate, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero delle associate presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, *è amministratore non hanno voto.*

Per *modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ delle associate e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la *devoluzione del patrimonio* occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ delle associate.

ART. 8 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione delle associate;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti delle associate;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- riportare all'Assemblea eventuali informazioni rilevanti riguardanti la prosecuzione nel medio/lungo periodo delle attività dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 3 (tre) e 10 (dieci), nominate dall'Assemblea per la *durata* di 3 (tre) anni e *rieleggibile*. È sempre possibile per l'Assemblea e per il Consiglio (in entrambi i casi, a maggioranza qualificata del 75% delle votanti) proporre di effettuare una votazione per il rinnovo del Consiglio direttivo.

Tutti *è amministratore sono scelte* tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra *è propri* associate, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le *deliberazioni* del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza delle persone presenti.

Il *potere di rappresentanza* attribuito all'amministratore è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 Presidente

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dall'Assemblea tra e proprie componenti a maggioranza delle persone presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, o per decisione dell'Assemblea deliberata a maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

ART. 11 Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 Divieto di distribuzione degli utili

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, all'proprie associate, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altre componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 Risorse economiche

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate.

ART. 15 Bilancio di esercizio

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dal Consiglio Direttivo, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16 Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro deæ *associatæ*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro deæ *volontariæ*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

Le persone associate hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: attraverso l'accesso agli strumenti online con cui tali libri sono registrati (condivisione online tramite sistema cloud), o tramite richiesta scritta ad un membro del Consiglio Direttivo.

ART. 17 Volontariæ

Θ *volontariæ* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività deæ *volontariæ* *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Aæ *volontariæ* possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*, anche se, come da co.4, art 17 del Codice del Terzo settore, possono essere

rimborsate anche a fronte di una autocertificazione, nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di persona volontaria è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 19 Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori *dipendenti* o avvalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* o di *altra natura* esclusivamente nei *limiti* necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 20 Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra le proprie associate.

ART. 21 Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.